



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI
Divisione VIII - Interventi per ricerca e sviluppo

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETO DI CONCESSIONE 02090 DEL 3 GIUGNO 2013

VISTO il Decreto Legislativo 30/07/1999, n. 300, modificato con Decreto Legge 18/05/2006, n. 181, convertito con Legge 17/07/2006 n. 233 e successivo Decreto Legge 16/05/2008 n. 85; convertito con Legge 14/07/2008 n. 121, concernente l'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15/03/1997, n. 59;

VISTO l'art. 14, primo comma della Legge 17/02/1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il "Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica" (di seguito denominato F.I.T.);

VISTO il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 123 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15/03/1997, n. 59";

VISTO il Decreto Legislativo 27/07/1999, n. 297, recante "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

VISTA la Direttiva 16/01/2001 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del F.I.T. di cui all'art. 14 della Legge 17/02/1982, n. 46;

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Circolare esplicativa del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11/05/2001 n. 1034240 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Circolare del Ministero delle Attività Produttive 26/10/2001, concernente l'elenco dei gestori concessionari incaricati di effettuare le istruttorie dei programmi di sviluppo precompetitivo;

VISTA la Circolare della Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese 07/05/2002 che interrompe i termini previsti dalla normativa per la



presentazione delle istruttorie relative ai programmi presentati a partire dal 18 marzo 2002;

VISTO il Decreto 07/01/2003 del Ministero delle Attività Produttive che sospende i termini di presentazione delle domande di agevolazione a valere sul F.I.T. a partire dal 14 gennaio 2003;

VISTO il Decreto 07/04/2005 del Ministro delle Attività Produttive di ripartizione delle risorse rinvenienti dalla cessione dei crediti relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, che stanziava l'importo di 200 milioni di euro per i programmi proposti dalle imprese antecedentemente al 14 gennaio 2003, ai sensi del Decreto 16/01/2001;

VISTA la delibera CIPE 15/07/2005, con la quale è stata individuata una prima ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 354 della Legge 30/12/2004 n. 311, assegnando 760 milioni di Euro al F.I.T.;

VISTO il Decreto 29/12/2005 del Ministro delle Attività Produttive che, nello stabilire le procedure concernenti le domande di agevolazione presentate nel periodo compreso tra il 18 marzo 2002 ed il 13 gennaio 2003, invita le imprese interessate a comunicare il perdurante interesse allo svolgimento del programma presentato anche in relazione alla attualità tecnologica e destina ulteriori risorse a valere sul F.R.I., pari al 20% delle somme complessivamente assegnate al F.I.T. dalla delibera CIPE 15/07/2005;

VISTA la delibera CIPE 22/12/2006, con la quale è stata individuata una seconda ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 354 della Legge 30/12/2004 n. 311, riducendo l'assegnazione al F.I.T. a 525 milioni di Euro e riducendo conseguentemente la quota parte destinata alla copertura del presente intervento a 107 milioni di Euro;

VISTO il Decreto 11/12/2007 concernente "Valutazione dei programmi di innovazione tecnologica presentati nel periodo compreso tra il 18 marzo 2002 e il 13 gennaio 2003, sulla base dei criteri individuati dalla Direttiva 16/01/2001";

VISTA la domanda di agevolazione, presentata in data 6 agosto 2002 da PRIMA ELECTRO SPA (già PRIMA ELECTRONICS SPA), classificata GI, con sede in 10024 Moncalieri (TO), Strada Carignano, 48/2, per un programma



di sviluppo precompetitivo, comprendente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, individuato con il numero A16/0526/0;

VISTA la comunicazione in data 26 marzo 2006, con la quale la PRIMA ELECTRO SPA (già PRIMA ELECTRONICS SPA), ha dichiarato il perdurante interesse nello svolgimento del suddetto programma ai sensi del citato Decreto 29/12/2005 del Ministro delle Attività Produttive;

CONSIDERATO che le risultanze istruttorie del Soggetto gestore e il parere dell'esperto si concludono con un giudizio positivo sul progetto di innovazione tecnologica, determinandone i costi complessivi ammissibili alle agevolazioni del F.I.T. di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 per un ammontare pari a € 1.765.775,56;

VISTO l'articolo 36, comma 9 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha soppresso il Comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e ha stabilito che il Ministero dello sviluppo economico concede le agevolazioni di cui all'articolo 14 della medesima legge 46/82 secondo gli esiti istruttori comunicati dal Soggetto gestore;

VISTA la certificazione rilasciata dalla Prefettura di Torino del 5 febbraio 2013, contenente le informazioni prescritte ai termini del Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011 recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 92, comma 3 del suddetto Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i., "Decorso il termine di cui al comma 2, ovvero, nei casi d'urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, i soggetti di cui all'art. 82, commi 1 e 2, procedono anche in assenza delle informazioni del Prefetto. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'art. 82, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti.....";

CONSIDERATO che a decorrere dal 01/07/2004 la gestione fuori bilancio delle risorse finanziarie del F.I.T., relative al solo contributo alla spesa, sono ricondotte al bilancio dello Stato, ad eccezione dei progetti cofinanziati dal P.O.N.;

R



VISTI i commi 2 e 3 dell'articolo 1 del Decreto 29/09/2005 concernenti le risorse finanziarie disponibili a valere sui fondi FRI e FIT;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 19 marzo 2012, al numero 3 del foglio 265, di conferimento dell'incarico di Direttore Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

DECRETA

Art. 1

(Concessione)

Alla società PRIMA ELECTRO SPA (già PRIMA ELECTRONICS SPA), con sede legale in 10024 Moncalieri (TO), Strada Carignano, 48/2, C.F. 02299060018, classificata GI, appresso denominata soggetto beneficiario, sono concesse le agevolazioni, di seguito indicate, a valere sul F.I.T. per il programma di sviluppo precompetitivo concernente «Studio, progettazione e sviluppo di alimentatori ad alta tensione del tipo a corrente continua e a radiofrequenza per generatori laser», individuato con il numero A16/0526/0.

Le agevolazioni, consistenti in:

- a) un finanziamento agevolato per l'importo di € 1.059.465,34 pari al 60% del costo ammesso alle agevolazioni;
- b) un contributo alla spesa per l'importo di € 582.698,60 quale integrazione del finanziamento agevolato di cui al punto a), per raggiungere il 28,37% di ESL quale media ponderata dell'agevolazione per i costi relativi alla ricerca industriale e allo sviluppo precompetitivo;
- un contributo alla spesa, per l'importo di € 111.749,07, per la seguente maggiorazione:
- c) 5% in quanto i costi per la realizzazione del Programma si riferiscono ad attività svolte in aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3 c) del Trattato di Roma;

R



sono concesse a fronte dei seguenti costi (al netto dell'IVA), distribuiti per aree, attività e tipologia di spesa, come indicato nei prospetti che seguono:

COSTI AGEVOLABILI	In aree 87.3a)	In aree 87.3c)	In altre aree.	TOTALE
A.1) Attività di sviluppo		1.527.760,55		1.527.760,55
A.2) Attività di ricerca		238.015,01		238.015,01
B) Spese per studi di fattibilità				
C) Centri di ricerca				
TOTALE		1.765.775,56		1.765.775,56

A.1) ATTIVITÀ DI SVILUPPO	In aree 87.3a)	In aree 87.3c)	In altre aree	TOTALE
A.1.1) Personale interno		767.605,81		767.605,81
A.1.2) Spese generali		460.563,49		460.563,49
A.1.3) Strumenti attrezzature e opere murarie		111.108,38		111.108,38
A.1.4) Acquisizione servizi di consulenza		136.200,00		136.200,00
A.1.5) Materiali e forniture		52.282,87		52.282,87
B.1) Spese per studi di fattibilità				
Totale generale attività di sviluppo		1.527.760,55		1.527.760,55



A.2) ATTIVITÀ DI RICERCA	In aree 87.3a)	In aree 87.3c)	In altre, aree	TOTALE
A.2.1) Personale interno		146.534,44		146.534,44
A.2.2) Spese generali		87.920,66		87.920,66
A.2.3) Strumenti, attrezzature e opere murarie		3.559,91		3.559,91
A.2.4) Acquisizione servizi di consulenza				
A.2.5) Materiali e forniture				
B.2) Spese per studi di fattibilità				
Totale generale attività di ricerca		238.015,01		238.015,01

Art. 2

(Sede di svolgimento e durata)

Il programma è svolto in presso lo stabilimento di Moncalieri (TO), ha una durata di 34 (trentaquattro) mesi, a partire dal 1 gennaio 2007 e con termine al 31 ottobre 2009 ed è diretto dal responsabile Sig. Francesco Sgandurra.

Art. 3

(Responsabilità del soggetto)

Il soggetto beneficiario si impegna a realizzare il programma secondo le modalità e nei termini indicati nel presente decreto e nel punto D del piano di sviluppo, allegato alla domanda di agevolazione, così come eventualmente modificato a seguito dell'istruttoria svolta dal gestore, e risponde direttamente



della realizzazione del programma nonché dell'adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti, anche per le attività svolte da soggetti terzi.

Art. 4
(Erogazioni)

L'erogazione delle agevolazioni, deve essere richiesta secondo le modalità e i termini fissati nel punto 10 della Circolare 11/05/2001, n. 1034240 e nell'allegato 3 della stessa, sulla base del seguente piano che tiene conto degli stati di avanzamento del programma, che prevede costi complessivi di € 1.765.775,56:

ANNO	2013	TOTALE
SAL	1	
Costi ammessi (%)	100,00%	100,00%
Costi ammessi (€)	1.765.775,56	1.765.775,56
Erogazioni per (%)	100,00%	100,00%
<input type="checkbox"/> Finanziamento (€)	1.059.465,34	1.059.465,34
<input type="checkbox"/> Integrazioni (€)	582.698,60	582.698,60
<input type="checkbox"/> Maggiorazioni	111.749,07	111.749,07

Il soggetto beneficiario può presentare richiesta di erogazione soltanto quando abbia sostenuto costi almeno pari a quelli previsti nel piano e comunque le relative erogazioni non possono essere effettuate in anni precedenti a quelli previsti nello stesso piano di erogazione.

La mancata presentazione di ciascuno stato di avanzamento entro il 31 dicembre successivo a quello previsto nel piano delle erogazioni, comporta la revoca delle agevolazioni.

L'ammontare complessivo delle erogazioni nel periodo di attuazione del programma, non può superare il 90% dell'ammontare delle agevolazioni di cui al precedente articolo 1.



Il residuo 10%, da detrarre dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento o, se necessario, anche a quello precedente, viene erogato dopo la firma da parte del soggetto beneficiario di apposito decreto di concessione definitivo.

Le erogazioni delle agevolazioni sono effettuate dal gestore entro 60 giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione, formalmente e tecnicamente completa, sulla base dei costi ritenuti ammissibili, a condizione che il soggetto non risulti moroso per qualsiasi operazione a carico del Fondo.

Resta stabilito che le erogazioni del finanziamento e del contributo sono subordinate, per quanto attiene ai tempi, alla effettiva disponibilità delle somme necessarie.

Il soggetto beneficiario deve presentare la richiesta di erogazione a saldo al gestore entro tre mesi dalla conclusione del programma, allegando il rapporto tecnico finale attestante l'avvenuta realizzazione del programma e la relativa documentazione di spesa.

Il Ministero, sulla base degli accertamenti svolti da apposita commissione, previsti dall'articolo 10 della Direttiva 16/01/2001, ridetermina, con proprio decreto, in via definitiva, l'ammontare delle agevolazioni spettanti e dispone l'erogazione a saldo entro 6 mesi dalla richiesta.

Resta comunque inteso che, qualora successivamente alle erogazioni di cui sopra, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il gestore opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il soggetto beneficiario deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni 15 dalla richiesta scritta, la accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) allora vigente, decorrente dalla data di accreditamento, mediante versamento sul conto corrente bancario indicato dal Gestore.

H



Art. 5

(Rimborsi)

Il finanziamento, il cui importo è determinato con il decreto definitivo, è rimborsato dal soggetto beneficiario, secondo il piano di ammortamento indicato nel provvedimento medesimo, in n. 10 rate annuali costanti posticipate, comprensive di capitale e di interesse, la prima delle quali, decorrente dalla data di conclusione del periodo di preammortamento, al tasso del 0,5000%, corrispondente al 20% del tasso di attualizzazione oggi vigente.

Gli interessi relativi al periodo di preammortamento, calcolati sulla base delle effettive erogazioni del finanziamento di cui alla lettera a) dell'articolo 1 e del periodo di godimento delle stesse, sono corrisposti annualmente a decorrere dalla stessa data dell'anno successivo alla data del presente decreto, al tasso del 0,5000%.

Le modalità di rimborso di cui ai commi precedenti sono rimodulate secondo quanto disposto dal citato decreto del 2 novembre 2004, attuativo dell'articolo 72 della legge 289/2002.

Il soggetto beneficiario versa gli interessi di preammortamento e le rate di ammortamento sul conto corrente bancario indicato dal gestore.

Nel caso di ritardo, per non più di un anno, nel pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento, decorre di pieno diritto, a favore del Ministero, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente, maggiorato di tre punti percentuali.

Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine.

Art. 6

(Variazione)

Eventuali variazioni del programma devono essere immediatamente comunicate dal soggetto beneficiario al Gestore, corredando la comunicazione con una documentata relazione illustrativa.

Le variazioni che non alterino gli obiettivi del programma, concernenti le singole voci dei costi ammessi in concessione o scostamenti di costi tra le diverse attività, fermi restando i limiti fissati, per l'ammissibilità del



programma, al punto 2.3 della Circolare 11/05/2001, n. 1034240, sono valutate in sede di erogazione a saldo.

Qualora le variazioni riguardino sostanziali modifiche degli obiettivi del programma rispetto a quelli previsti, nonché degli impegni assunti con il presente decreto di concessione, il soggetto beneficiario dovrà proporre al Ministero, per il tramite del gestore, la nuova articolazione del programma che sarà nuovamente valutato al fine di adottare i conseguenti provvedimenti.

Fino a quando le proposte di variazioni di cui al precedente comma non siano state approvate, il gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.

Eventuali variazioni della ragione sociale o della denominazione dell'impresa beneficiaria o cessione a qualsiasi titolo dell'attività dovranno essere comunicate alla Banca concessionaria, affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti ai fini della presa d'atto e/o dell'assenso da parte del Ministero.

In caso di eventuale cessione a qualsiasi titolo dell'attività ad altro soggetto, il mantenimento delle agevolazioni è, tra l'altro, subordinato alla presentazione da parte del nuovo soggetto di una nuova delibera di finanziamento bancario.

Art. 7

(Relazioni tecniche)

Il soggetto beneficiario deve presentare al Gestore relazioni tecniche sull'andamento del programma che indicheranno, per ogni stato di avanzamento lavori, l'attività svolta, gli obiettivi, anche parziali, raggiunti, le difficoltà operative e tecnologiche affrontate e superate.

La relazione tecnica finale, da allegare alla domanda di erogazione a saldo, indica anche gli obiettivi effettivamente raggiunti e gli eventuali scostamenti rispetto al programma originariamente approvato.

Il soggetto deve predisporre e tenere a disposizione i documenti descrittivi di ciascuno stato di avanzamento del programma e tutta la documentazione probatoria della spesa relativa.



Art. 8

(Relazioni di bilancio)

Il soggetto deve evidenziare, con l'indicazione dei costi sostenuti, l'attuazione del programma nelle relazioni di bilancio relative a ciascuno degli esercizi durante i quali il programma stesso viene svolto, immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni.

Art. 9

(Revoche)

Il Ministero, sentito il Gestore, può revocare i benefici concessi, verificandosi anche una sola delle seguenti ipotesi:

- a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;
- b) mancato rispetto dei termini massimi previsti per la realizzazione del programma;
- c) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni per il raggiungimento dei costi di ciascuno dei predetti stati di avanzamento;
- d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma;
- e) mancata realizzazione del programma;
- f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

Le agevolazioni per il programma di sviluppo precompetitivo sono revocate in parte o totalmente in caso di mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso.

Le agevolazioni vengono inoltre revocate, in tutto o in parte, a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento.



In caso di revoca, il soggetto beneficiario non ha diritto ad ulteriori erogazioni, se ancora da effettuare, e deve restituire, in tutto o in parte, il beneficio già erogato, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente, maggiorato di cinque punti percentuali, nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 123, qualora la revoca sia disposta per l'ipotesi di cui al punto a).

Art. 10

(Controlli e ispezioni)

Il Ministero può controllare l'andamento delle attività e la loro rispondenza al programma, nonché la pertinenza, l'effettivo ammontare e la congruità delle spese e dei costi sostenuti, secondo i criteri e con le modalità che riterrà più opportuni e può disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni, anche per il tramite del Gestore.

Il soggetto beneficiario si impegna a consentire tali controlli ed ispezioni presso gli stabilimenti dove si svolge il programma.

Nel caso in cui i suddetti controlli e l'esame della documentazione contabile presentata ai fini dell'erogazione non abbiano dato esito positivo, il Gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al soggetto beneficiario, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 11

(Estinzione anticipata)

Il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento concesso con il presente atto.

L'importo per cui è stato richiesto il rimborso anticipato si intende scaduto ed esigibile alla data stabilita per il rimborso stesso.

R



Ogni importo dovuto per ciascuna scadenza è pagabile al Ministero, per il suo valore attuale, alla data di cui al precedente comma. A tale scopo sarà utilizzato lo stesso tasso applicato per il piano dei pagamenti a carico del soggetto.

Nel caso di rimborso parziale, tutti i pagamenti andranno a decurtazione delle rate di rimborso in ordine inverso a quello della loro scadenza.

Tutti i pagamenti effettuati dal soggetto in via anticipata non ripristinano comunque la disponibilità del finanziamento esistente prima del pagamento.

Art.12

(Controversie)

Per ogni eventuale controversia riguardante il presente decreto, è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Le parti eleggono domicilio come segue: il Ministero dello Sviluppo Economico in Roma e il soggetto beneficiario presso la propria sede legale indicata nell'articolo 1 del presente decreto.

Art.13

Tutte le spese, anche notarili, dipendenti e conseguenti dal presente decreto, nonché eventuali oneri fiscali, sono ad esclusivo carico del soggetto beneficiario.

Art.14

L'onere per le agevolazioni concesse a favore del programma disciplinato con il presente Decreto, pari a complessivi € 1.753.913,01 è posto a carico del FIT.



La quota parte relativa al contributo alla spesa, pari ad € 694.447,67 sarà trasferita dal Fondo FIT all'apposito capitolo del bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico.

Con successivo decreto si provvederà ad impegnare la suddetta somma a favore dell'Istituto gestore.

IL DIRETTORE GENERALE
(Carlo Sappino)

Il sottoscritto Ing. Domenico Peiretti, nato a Osasio (TO) il 13 agosto 1950 rappresentante legale di PRIMA ELECTRO SPA, in qualità di Vice Presidente del C.d.A. sottoscrive il presente Decreto, per accettazione degli obblighi ed oneri in esso indicati.

PRIMA ELECTRO SPA

(Domenico Peiretti)

Prima Electro s.p.A.
Ing. Domenico Peiretti
Amministratore Delegato